

Deliberazione del Consiglio Comunale – Copia

SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA pubblica di prima convocazione

Deliberazione N. 78 del 29 dicembre 2020

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria seduta pubblica nella sala delle adunanze oggi 29 dicembre 2020 alle ore 19.30 previo inoltro di invito consegnato a mezzo di posta elettronica certificata.

Presiede la seduta Paolo Lambertini nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

	Presenti	Assenti
1 - LAMBERTINI Paolo	X	
2 - BRIANO Maurizio	X	
3 - DALLA VEDOVA Matteo	X	
4 - DOGLIOTTI Marco	X	
5 - FERRARI Giorgia	X	
6 - FERRARI Nella	X	
7 - GARRA Caterina	X	
8 - GHIONE Fabrizio	X	
9 - GRANATA Ambra	X	
10 - LOVANIO Nicolò		X
11 - NERVI Silvano	X	
12 - PENNINO Matteo	X	
13 - PERA Francesca	X	
14 - PIEMONTESI Ilaria	X	
15 - POGGIO Alberto	X	
16 - SPERANZA Roberto	X	
17 - ZUNINO Nicolò	X	
16	16	1

Risulta l'assenza giustificata del Consigliere comunale di cui al n. 10.

Il Segretario Generale dott.ssa Antonella Trombetta partecipa alla seduta e redige il verbale.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

*Il Sindaco/Presidente introduce il punto n. 13 all'O.d.G. e dà lettura della parte dispositiva della connessa proposta di deliberazione;
Non vi sono ulteriori interventi.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed in particolare i commi da 816 a 836 dell'art. 1 che disciplinando il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sostituiscono la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Considerato che a seguito della modifica normativa occorre procedere ad adottare il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Dato atto che il termine per approvare i testi regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento coincide con la data ultima fissata per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448.

Richiamato quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, per il quale «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

Considerato che, con riferimento al nuovo canone unico patrimoniale, la Legge nr 160 del 27/12/2019 ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa previgente dettata dal dlgs 507/1993 in oggi parzialmente abrogato.

Dato atto che per gli effetti dell'articolo 15 bis del D.l. nr 34 del 30/04/2019 convertito dalla legge nr 58 del 30/06/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Le delibere ed i regolamenti acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata a condizione

che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Esaminato l'allegato schema di Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli sul profilo tecnico e contabile.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Consiglieri Giorgia Ferrari, Silvano Nervi, Matteo Pennino e Alberto Poggio), espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 16 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti, astenuti nessuno

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2021.
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato come previsto dall'articolo 15 bis del D.l. nr 34 del 30/04/2019 convertito dalla legge nr 58 del 30/06/2019.

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
PROVINCIA DI SAVONA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. ____ del _____.

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 816 a 836, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 comma 837 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.

ART. 2 – Classificazione del Comune

Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2019 pari a 12.865 abitanti.

ART. 3 - Presupposto del canone

Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del primo capoverso del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo capoverso. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina

ART. 4 - Soggetti passivi

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

ART. 5 – Le tariffe

La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;

annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

ART. 6 - Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari

Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni della tariffa:

- a) Occupazioni eccedenti i mille metri quadrati – *90 per cento sull'importo afferente la superficie che eccede i mille metri quadrati;*
- b) Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici e sia realizzata senza il patrocinio del Comune di Cairo Montenotte – *90 per cento;*
- c) Occupazioni effettuate con spettacoli viaggianti – *95,50 per cento;*
- d) Occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia - *25 per cento;*
- e) Occupazioni effettuate con aree attrezzate con tavoli, sedie o simili e dehor - *80 per cento;*
- f) Occupazioni effettuate con passi carrabili - *60 per cento;*
- g) Occupazioni permanenti di spazi sovrastanti il suolo non comprese nell'ipotesi di esenzione di cui al successivo art, 7, lettera h) (es tende parasole) - *75 per cento;*
- h) Diffusione di messaggi pubblicitari annuali che abbiano superficie pari o inferiore a mq 5,00 non compresi nell'ipotesi di esenzione di cui al successivo art 7 – *10 per cento*

ART. 7 – Esenzioni dal canone

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici e sia realizzata con il patrocinio del Comune di Cairo Montenotte;
- c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore alle 6 ore a condizione che tali occupazioni non comportino: la necessità di ordinanza; di posizionamento di segnaletica stradale; di manomissione di suolo pubblico. Prescindono dalla durata delle 6 ore le occupazioni occasionali effettuate con festoni, addobbi, luminarie, e vasi a terra con piante addobbate che siano posti in contenitori facilmente amovibili in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute e non contengano messaggi pubblicitari;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- i) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows, copri rullo, scale di accesso, gradini, mensole e simili infissi, con esclusione delle tende degli esercizi commerciali di carattere stabile sporgenti da filo muro, aventi carattere di stabilità determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
- j) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- k) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- l) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- m) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

- n) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- o) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- p) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- q) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- r) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- s) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

ART. 8 – Modalità di dichiarazione

Le domande di rilascio dei concessioni all'occupazione suolo pubblico o di rilascio di autorizzazione all'esposizione di messaggio pubblicitario si presentano nelle modalità stabilite dal presente regolamento.

Per le occupazioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

ART. 9 – Versamento del canone

Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione all'occupazione suolo pubblico e dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii.

Per i soggetti titolari di concessione per le occupazioni previste dall'articolo 19, il canone è da versarsi annualmente entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari aventi durata pluriennale, al momento della richiesta di concessione, versano il canone riferito alla prima annualità che è uguale, nel caso di frazione di anno, al periodo decorrente dalla richiesta sino al 31 dicembre dell'anno stesso. Per gli anni successivi il versamento dovrà avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento per ciascuna annualità.

ART. 10 – Rimborsi

I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.

Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 12,00 euro, al netto degli interessi maturati.

Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 11 - Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

Si applicano le procedure di cui al Regolamento riscossione coattiva entrate comunali approvato dal Consiglio Comunale con delibera nr 33 del 24/07/2020.

ART. 12 – Dirigente/Funzionario responsabile

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa il Dirigente/Funzionario, di seguito detto Responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, il Responsabile verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.

Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al primo capoverso spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

ART. 13 – Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 14 – Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 15 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:

- a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo
- b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile
- c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico
- d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile
- e) passi e accessi carrabili
- f) ponteggi, steccati e simili
- g) cartelli pubblicitari e simili
- h) aree per spettacoli viaggianti
- i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici
- j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
- k) tende, tendoni ecc.
- l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. Della L. n. 160/2019.

ART. 16 – Suddivisione del territorio in zone

Il territorio del Comune è suddiviso in 2 zone/categorie in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite nell'elenco – Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici - allegato al presente regolamento.

Per le occupazioni ricadenti nella zona/categoria n. 1, la tariffa applicata nella misura intera del 100%; per le occupazioni ricadenti nella zona/categoria n. 2 si applicano le tariffe di canone nella misura del 50%.

Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

ART. 17 - Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili

Per le occupazioni di cui all'articolo 3, primo capoverso, lettera a), il canone è determinato: in base alla durata; alla superficie espressa in metri quadrati; alla tipologia; alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

ART. 18 – Tariffa per le occupazioni sottosuolo

Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui all'articolo 5, comma 2) lettera b) è ridotta a un quarto.

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 19 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria stabilita dalla deliberazione di Giunta.

L'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 20 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni, piano generale

I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- a) MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA
- b) MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

Con riferimento al primo capoverso lettera a), del presente articolo, sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:

- a) INSEGNE DI ESERCIZIO: si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- b) PREINSEGNE: si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- c) CARTELLI PUBBLICITARI: si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o

entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

- d) **STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI:** si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Può essere illuminato per luce indiretta dall'alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Può essere illuminato indirettamente dall'alto verso il basso. Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all'articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- e) **SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI:** si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Per essi non si applicano, all'interno del centro abitato, i divieti di cui all'articolo 8, comma 2 e le distanze di cui all'articolo 8, comma 1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
- f) **IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE:** gli impianti a messaggio variabile possono avere una superficie massima di mq 6. All'interno del centro abitato, se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 30 secondi. All'esterno del centro abitato il periodo di variabilità è stabilito dall'articolo 51, comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- g) **PUBBLICITÀ SUI VEICOLI:** la pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- h) **IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO:** si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante

uno spazio pubblicitario che può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.

- i) PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO
- j) La pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste al di fuori del centro abitato è disciplinata dall'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- k) Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio entro il centro abitato è ammessa l'installazione di insegne / di mezzi pubblicitari per un numero e per una superficie massima stabilita nell'atto di concessione rilasciato;
- l) IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA: si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.

Il numero massimo di impianti autorizzabili al medesimo soggetto non può essere superiore alla superficie stabilita nel piano generale degli impianti di pubblicità, indipendentemente dal numero e dalla tipologia degli impianti pubblicitari.

Quanto agli impianti per le affissioni di cui al primo capoverso lettera b), del presente articolo, da utilizzarsi per comunicazioni con finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 10,5 per ogni mille abitanti talché, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 12.865 abitanti, la superficie risulta definita in 135,08 mq.

La quantità degli impianti per i messaggi pubblicitari e per le affissioni compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni 5 anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

ART. 21 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 12/07/2010.

ART. 22 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari, divieti

Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

ART. 23 - Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato e fuori dal centro abitato

Si intende per centro abitato il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in vigore al momento della presentazione dell'istanza.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime, che si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti previsti al comma 3 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Sono previste le seguenti deroghe:

- a) Le norme di cui al comma 2 e quella di cui al comma 3 lettera c) dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli e poste in aderenza ai fabbricati esistenti oppure poste ad una distanza non inferiore a metri 1 (uno) dal limite della carreggiata, purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del Nuovo codice della strada.
- b) Le distanze indicate al comma 2, ad eccezione di quella relativa alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati oppure posti ad una distanza non inferiore a metri 1 (uno) dal limite della carreggiata.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati all'interno dei centri abitati non devono superare la superficie di 18 mq. Per superficie totale si intende l'area del massimo ingombro dei caratteri alfanumerici compresi simboli e marchi; nel caso di cassonetti luminosi deve essere considerata l'area del cassonetto stesso. In caso di cartelli bifacciali, la superficie deve intendersi per singola faccia del cartello e non quale somma totale delle due facce espositive.

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

ART. 24 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 3, primo capoverso, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 25 - Domanda di concessione

Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento.

L'Ufficio Tributi, Sportello Unico, di seguito denominato Ufficio, è la struttura competente al rilascio della concessione delle occupazioni di suolo pubblico.

In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa concessione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio della concessione entro il termine di nr 7 (sette) giorni lavorativi. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio su apposito modulo oppure tramite procedura online.

Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

ART. 26- Procedimento di rilascio della concessione

L'Ufficio riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'Ufficio provvede entro i termini di 30 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata annuale o superiore; di 20 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata inferiore all'anno. Qualora l'Ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente, di seguito detto Titolare, non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, questi deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento al fine di interrompere lo stesso e consentire la cessazione dell'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione.

Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente capoverso, il pagamento da parte del Titolare delle spese istruttorie già compiute.

L'Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

L'Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati all'Ufficio entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta. Qualora il parere non pervenga 3 giorni prima del termine stabilito per il rilascio della concessione, lo stesso si intende positivamente espresso ed al riguardo si applica l'istituto del silenzio assenso.

L'Ufficio, entro il rilascio della concessione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;

c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta dell'Ufficio, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al Titolare con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito di un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione.

Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del Titolare nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso l'Ufficio qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il Titolare può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 25 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita per il periodo temporale indicato nel provvedimento, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

La concessione deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza,

ART. 27 - Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio

Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il Titolare potrà presentare oltre all'istanza necessaria al rilascio del titolo abilitativo edilizio correlata dalla relativa

documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, anche la domanda di concessione per l'occupazione direttamente all'Ufficio.

L'Ufficio provvederà all'emissione della concessione di occupazione suolo pubblico, ricorrendone i presupposti. La concessione all'occupazione di suolo pubblico avrà efficacia solo e dopo il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

ART. 28 - Obblighi del Titolare

Il Titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il Titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il Titolare deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 26 del presente regolamento;
- g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il Titolare deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesso strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione.

ART. 29 - Mestieri girovagli e artisti di strada

Coloro che esercitano mestieri girovagli non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Per ottenere la concessione per l'esercizio di spettacolo viaggiante si deve inoltrare la relativa domanda, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.

Il Titolare è tenuto al versamento del deposito cauzionale di cui al regolamento Comunale per la concessione di aree comunali a Circhi equestri e spettacoli viaggianti.

Il versamento della cauzione deve essere effettuato entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al capoverso che precede e comunque prima dell'inizio dell'occupazione, mediante bonifico bancario su conto corrente di tesoreria intestato al Comune.

Il mancato versamento nel termine sopra indicato comporta l'archiviazione dell'istanza.

In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti oltre che del versamento della cauzione.

ART. 30 - Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.

Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata o effettuate nella ricorrenza delle condizioni di esenzione di cui al punto d) articolo 7 del presente regolamento, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

ART. 31 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale ad eccezione delle occupazioni occasionali di cui all'articolo 7, lettera d) del presente regolamento, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

L'Ufficio indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.

Il Titolare rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.

È facoltà del Comune esigere che tali opere siano effettuate come aeree o sotterranee.

ART. 32 - Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori così come previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

ART. 33 - Occupazioni con ponti, scale ecc.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento purchè non eccedano la durata di 6 ore.

Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune per motivi di interesse pubblico, la concessione è sostituita dall'ordinanza stessa fatto salvo l'obbligo del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

ART. 34 - Occupazione con tende e tendoni

Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza concessione comunale.

Per motivi di estetica e decoro il Comune può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

ART. 35 – Durata, rinnovo, proroga, trasferimento della concessione

La concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per la durata indicata nell'atto di concessione.

Il provvedimento di concessione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltre da parte dell'interessato di motivata istanza all'Ufficio.

La domanda di rinnovo deve essere rivolta con le stesse modalità previste per il rilascio.

La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione.

Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri se non nel rispetto della procedura prevista dal presente regolamento.

Nell'ipotesi in cui il Titolare trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa la concessione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'Ufficio apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.

Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di 30 giorni decorrente dal subentro stesso, l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi delle disposizioni stabilite dal presente regolamento per le occupazioni abusive

Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del Titolare o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di

concessione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del Titolare occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal Titolare, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
- b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del Titolare e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
 - 1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Titolare per il rilascio del provvedimento amministrativo;
 - 2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

ART. 36 - Decadenza della concessione

Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'Ufficio;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

Nei casi di cui al primo capoverso del presente articolo, se l'Ufficio riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al Titolare, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il Titolare abbia risposto, l'Ufficio ordina al Titolare l'adeguamento in termine perentorio.

Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al primo capoverso, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata al Titolare con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni sul medesimo luogo e per identica causale per la durata della concessione originaria decaduta.

Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

ART. 37 - Revoca e modifica e sospensione della concessione

L'Ufficio può revocare la concessione o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione al Titolare ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone già versata dal Titolare, relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.

Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, l'Ufficio può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.

Nel caso di sospensione temporanea il Titolare ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

Fatte salve le ipotesi diversamente regolate relative a: rinuncia, sospensione, decadenza, estinzione e modifica, il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della concessione.

ART. 38 - Rinuncia all'occupazione

Il Titolare può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.

Se l'occupazione è già iniziata, si procede come segue:

- a) In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione.
- b) In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

ART. 39 – Occupazioni abusive

Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal Titolare salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

Per la rimozione delle occupazioni abusive, l'Ufficio notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 40 - Domanda e documentazione

L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

La domanda è da inviarsi, di norma per via telematica tramite il portale del Comune, e tramite consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

La domanda deve essere conforme alla modulistica disponibile presso il competente ufficio dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet del Comune.

L'Ufficio Tributi, Sportello Unico, di seguito detto Ufficio, è la struttura competente al rilascio dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari.

ART. 41 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più impianti.

Nel caso di variazione del messaggio pubblicitario di cui all'articolo 44 del presente regolamento, si procede con semplice comunicazione scritta da inoltrate all'Ufficio con le modalità di trasmissione previste per la domanda di autorizzazione, prima della variazione stessa. La variazione potrà avvenire solo dopo il pagamento del canone.

Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente di seguito detto Titolare, deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente. L'Ufficio riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio

L'Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati all'Ufficio nel termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta. Qualora il parere non pervenga 3 giorni prima del termine stabilito per il rilascio della concessione, lo stesso si intende positivamente espresso ed al riguardo si applica l'istituto del silenzio assenso.

Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al Titolare con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal Titolare o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Il Titolare è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'Ufficio.

Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'Ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio della esposizione pubblicitaria, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal Titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso l'Ufficio qualora non sia operativa la procedura telematica per fatto imputabile al Titolare. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

Nel caso di mancata consegna telematica per non operatività della procedura, Il ritiro dell'autorizzazione dovrà avvenire a cura del Titolare entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

Il Titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del Titolare nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

ART. 42 – Obblighi per il Titolare

Il Titolare è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;

- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il Titolare deve darne immediata comunicazione all'Ufficio che provvederà a rilasciare un duplicato a spese del Titolare;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

ART. 43 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'Ufficio;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

Al Titolare dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

ART. 44 – Revoca, modifica dell'autorizzazione, variazione del messaggio pubblicitario

Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica indica anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite posta PEC o raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al Titolare, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione ai sensi dell'articolo 41 del presente regolamento.

ART. 45 – Rimozione della pubblicità

La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del Titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario

Il Titolare non avrà diritto ad alcun rimborso del canone versato per il periodo precedente al provvedimento di revoca.

Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.

Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

ART. 46 – Subentro, rinnovo, proroga, disdetta dell'autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

Nell'ipotesi in cui il Titolare trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'Ufficio apposita comunicazione indicando le proprie generalità e gli estremi della autorizzazione in questione.

Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al secondo capoverso del presente articolo, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti

Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le sole insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.

Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il Titolare non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Per la pubblicità permanente il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione del messaggio pubblicitario.

CAPO III – Le pubbliche affissioni

ART. 47 – Pubbliche affissioni

Con decorrenza dal 1 dicembre 2021 cessa l'obbligo in capo al Comune di istituire il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993 nr 507. Il Comune mette a disposizione un congruo numero di impianti al fine di consentire l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica. Fra le comunicazioni aventi finalità sociali si comprendono gli avvisi mortuari.

Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale di cui al capoverso precedente. La misura degli impianti per le pubbliche affissioni di natura sociale è definita dall'articolo 20, del presente regolamento.

L'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, avviene da parte degli interessati.

Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.

La concessione delle autorizzazioni all'affissione avviene secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta di autorizzazione da parte dell'interessato,

La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia

superiore a 3 (tre) giorni dalla data richiesta, l'interessato deve darne tempestiva comunicazione al Comune.

Il Comune, al ricevimento della richiesta di autorizzazione all'affissione deve dare comunicazione all'interessato qualora non vi siano spazi disponibili.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita.

Il Comune non ha l'obbligo di sostituire i manifesti strappati o comunque deteriorati posto che l'affissione avviene da parte degli interessati.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

ART. 48 - Sanzioni e penalità

Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

In caso di omesso o parziale versamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al canone maggiorato del 30 per cento. Per il tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al canone maggiorato del 20 per cento.

Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 49 - Norme transitorie

Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 507/1993.

Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio sulle pubbliche affissioni. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'autorizzazione/concessione o eventuale altro termine concesso da questa Amministrazione Comunale.

In caso di occupazioni o mezzi pubblicitari esistenti non conformi alle disposizioni del presente regolamento, l'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.

ART. 50 - Norme finali

Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale nr 14 del 29/04/2013 e s.m.i., nonché il Regolamento e Tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera di Consiglio Comunale nr 35 del 24/06/1994 e s.m.i. fatta salva la parte relativa alle pubbliche affissioni le cui disposizioni restano vigenti sino al 1° dicembre 2021.

È abrogata ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ART. 51 - Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE, SPAZI PUBBLICI ED AREE MERCATALI

ELENCO STRADE

Prima Categoria

1^ Maggio	Via	
2 Giugno	Via	
4 Novembre	Via	
Abba	Piazza	
Alba	Via	
Alfieri	Via	
Allende	Via	
Arpione	Via	
Assandri Oscar	Piazza	
Baccino	Via	
Battisti	Via	
Berio	Via	
Bertagalla	Via	
Bertolotti	Via	
Bologna	Via	
Borreani Dagna	Via	
Briata	Via	
Brigate Partigiane	Corso	
Buffa	Via	
Buglio	Via	
Caduti del Corpo di Polizia Penitenziaria		Largo
Caduti e Dispersi di Russia		Largo
Cairoli	Via	
Cavour	Via	
Chiabrera	Via	
Ciapasqua	Salita	
Colla	Via	
Colombo	Vicolo	

Cortemilia	Via
Cosseria	Vicolo
Cuneo	Via
Dante	Corso
degli Alpini	Piazza
dei Mille	Via
dei Portici	Via
della Costituzione	Via
della Repubblica	Via
della Resistenza	Via
della Vittoria	Piazza
Dellavalle	Via
Di Vittorio	Corso
F.Ili Francia	Via
F.Ili Franzino	Via
Fedele	Via
Ferraro Guido	Via
Fumagalli	Via
Garibaldi	Piazza
Genova	Via
Goito	Vicolo
Gramsci	Borgo
Italia	Corso
Lavagna Cap.	Via
Mameli	Corso
Marconi	Corso (Dall'inizio del corso fino al Km 132+085)
Martiri della Libertà	Corso
Mazzini	Corso
Modena	Via
Montebello	Vicolo
Montenotte (Cairo Centro)	Via
Ospedale	Via
Palestro	Via
Pighini	Via

Poggio	Via
Privata 2^	Strada
Roma	Via
Romana	Via
Recoaro	Via
Sabotino	Piazza
Saffi	Via
Sangrali Adelino	Largo
Sanguinetti Adolfo	Via
Sanguinetti Apollo	Via
Santa Caterina	Via
Savonarola	Piazza
Sciutto	Via
Solferino	Via
Stallani	Piazza
Stallani	Vicolo
Tecchio	Via
Torino	Via
Toselli	Via
Verdese	Corso
Verneti	Via
Vittorio Veneto	Viale
XX Settembre	Piazza
XXV Aprile	Corso

Seconda Categoria

Albo Pretorio	Piazza
Astesiano	Via
Ballada	Strada
Bellini	Strada
Berruti	Via
Brigata Savona	Piazza
Camponuovo	Strada
Carnovale	Strada
Carretto	Strada
Casazza	Strada
Case Sparse	Fraz. Bragno
Case Sparse	Fraz. Ferrania
Case Sparse	Fraz. Rocchetta
Castellano	Via
Chiappa	Via
Chinelli	Strada
Colletto	Via
Colombera	Strada
Core	Via
Costa del Monte	Strada
Crose	Strada
Cummi	Strada
Curagnata	Strada
Curiel	Via
D'Azeglio	Via
dei Rossi	Via
della Chiesa	Via
della Libertà	Viale
della Pace	Via
delle Vallegge	Via
Diga	Strada
F.Ili Berretta	Via
F.Ili Ferraro	Via

Ferrando	Via
Ferranietta	Strada
Ferraro Livio	Salita
Ferrere	Strada
Fornaci	Via
Gaggiasco	Strada
Gallo	Via
Garibaldi	Via
Gioberti	Via
Goito	Via
Gramsci	Via
Indipendenza	Via
Italia	Via
La Maddalena	Strada
Madonna del Bosco	Via
Magenta	Via
Maletto	Via
Malfetani	Via
Marconi	Corso (dal Km 133+034 al Km 133+715)
Maria Adelaide	Via
Matteotti	Via
Mazzoni Lina	Piazzetta
Medaglie D'oro	Via
Moglie Verdi	Strada
Moncastello	Strada
Montenotte (Rocchetta)	Via
Montenotte Inferiore	Fraz.
Montenotte Superiore	Fraz.
Monti	Strada
Motta	Via
Oddera	Via
Parini	Via
Ponte Romano	Strada
Ponterotto	Strada

Pontetto	Via
Praellera	Strada
Prasottano	Loc
Rango Libero	Via
Sambolino	Via
San Martino	Strada
San Pietro	Borgo
Sant'Anna	Strada
Santa Maria	Strada
Satragno	Via
Scaiola	Via
Scarampi	Via
Stalingrado	Corso
Tecchio	Strada
Valeriola	Loc.
Valgarone	Strada
Val Lana	Strada
Valle Argenta	Strada
Vallone	Strada
Vignaroli	Loc.
Villa Leoncini	Strada
Ville	Strada
Zunino	Via

Tutte le altre strade/vie/piazze/località non incluse nella categoria precedente

Att. C.C. 78/2020

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE**

(art. 49 D.lgs nr 267 del 18 agosto 2000)


SU DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Sulla deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e parere favorevole di regolarità contabile.

Cairo Montenotte, li 12/12/2020

Il Dirigente settore finanziario
Avv. Andrea Marengo



Comune di CAIRO MONTENOTTE

(PROVINCIA DI SAVONA)

Parere dell'Organo

di Revisione

*sulla proposta di deliberazione
consiliare di approvazione del
"Regolamento comunale per la
disciplina del canone
patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione
pubblicitaria"*

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Monica SCIBILIA

Comune di CAIRO MONTENOTTE

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 34 del 20 dicembre 2020

La sottoscritta, Dott.ssa SCIBILIA Monica, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Cairo Montenotte (SV), incaricato per il triennio 01/01/2018 – 31/12/2020, giusto delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2017,

PREMESSO

- che la Legge 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020) ha istituito all'art. 1, commi da 816 a 847 il cd "*canone unico*", prevedendo in particolare al comma 816:
“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ... denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”
- che a seguito di detta modifica normativa operata dal legislatore è stata innovata la disciplina in precedenza vigente con la previsione a decorrere dal 01/01/2021 dell'unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e pubblicità (c.d "*canone unico*"),
- che l'Ente deve conseguentemente adottare il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

RICEVUTA

in data 12/12/2020 la richiesta di parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "*Approvazione Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" a mezzo della quale l'Ente - a seguito della modifica normativa introdotta dalla Legge 160/2019 di previsione a decorrere dal 01/01/2021 c.d "*canone unico*" - intende adottare il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

VISTI

- l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, Dlgs. 267/2000 nel testo modificato all'art. 3 del D.L. n.174/2012 che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell'Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligatorio... sulle "... *proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali*",
- quanto disposto dall'art. 3, D.L. 174/2012 "*Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali*", convertito dalla L. 213/2012, in relazione all'ampliamento dei pareri espressi dagli organi di controllo degli enti locali;

DATO ATTO

- che il termine per l'approvazione dei testi regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento coincide con il termine ultimo fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 52, comma 2, Dlgs 446/1997,
- che l'art. 1, comma 169, Legge 296/2006 prevede che: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*",
- che attualmente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è fissato al 31/01/2021 e che conseguentemente il regolamento in argomento avrà effetto a far data dal 1° gennaio 2021;

PRESO ATTO

dello schema di "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", composto da n. 51 articoli e n. 23 pagine, nonché della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto l'adozione del regolamento richiamato, così come inoltrate allo scrivente Organo di Revisione;

VERIFICATI

- ✓ il rispetto del principio della *completezza* del regolamento,
- ✓ il rispetto del principio dell'autonomia regolamentare demandata all'Ente, relativamente cioè alla *coerenza* con l'impianto normativo, atteso che la legge di Stabilità suddetta ha delimitato l'autonomia regolamentare degli enti prevedendo un'esplicita riserva ed individuando detto perimetro, per quanto concerne il canone di esposizione pubblicitaria, attraverso il comma 821;

TENUTO CONTO

del parere *favorevole* in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile preventivamente espresso in data 12/12/2020 dal Responsabile del Servizio Finanziario, Avv. Andrea Marengo,

sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “*Approvazione Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*”;

VISTI

- il Dlgs. 267/2000,
- il Dlgs. 118/2011,
- lo Statuto Comunale,
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

per quanto sopra riportato, il Revisore dei Conti

RACCOMANDA CHE

venga effettuata dall’Ente una costante opera di monitoraggio al fine garantire il rispetto di quanto previsto dal comma 817 del suindicato art. 1, Legge 160/2019, adottando cioè tutte le misure volte ad: “... *assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal suddetto canone (n.d.r. cd <canone unico>), fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*”

CONSEQUENTEMENTE RITIENE

per quanto di sua competenza, di poter esprimere parere **FAVOREVOLE** in ordine all’adozione della deliberazione di Consiglio Comunale afferente all’approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del Comune di Cairo Montenotte, così come da schema inviato.

Del che si è redatto il presente verbale.

Cairo Montenotte - Ventimiglia, 20 dicembre 2020

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Monica SCIBILIA
FIRMATO DIGITALMENTE



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to A. TROMBETTA**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L'Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 12/01/2021 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 12/01/2021

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI**

La presente Deliberazione è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/01/2021

Cairo Montenotte, li 25/01/2021

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO A. TROMBETTA**

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 25/01/2021

Visto:

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Nadia CHINELLI**